

CONDIZIONI GENERALI



1. Campo di applicazione

Le presenti condizioni generali definiscono e disciplinano le relazioni d'affari tra il titolare del/dei conto/i o la controparte (denominata di seguito il «Cliente») e le succursali BNP Paribas SA in Svizzera.

BNP Paribas SA svolge le sue attività bancarie in Svizzera per il tramite di due succursali, una iscritta nel Registro di commercio di Zurigo e l'altra iscritta nel Registro di commercio di Ginevra (entrambe le succursali sono qui di seguito denominate la «Banca»). Le presenti condizioni generali si applicano in modo indistinto, indipendentemente dalla succursale alla quale il Cliente è associato. Tale associazione è determinata in funzione della succursale presso **la quale viene avviata la relazione d'affari, nel momento in cui la succursale entra in relazione con il Cliente, oppure in funzione del luogo in cui la relazione d'affari in questione viene successivamente gestita (ad esempio, in caso di trasloco o cambio di gestore).**

Gli usi bancari, le convenzioni applicabili alle banche in Svizzera, le condizioni particolari previste nei contratti o regolamenti speciali della Banca o ad essa di volta in volta applicabili, nonché qualsiasi altro accordo specifico tra la Banca e il Cliente integrano le presenti condizioni generali, in particolare il Regolamento di deposito che disciplina le modalità di deposito degli averi dei clienti in termini di remunerazione e definisce le regole per l'identificazione del Cliente e la loro trasmissione agli operatori sui mercati finanziari e, qualora contengano disposizioni contrarie, vi derogano.

Le presenti condizioni generali sono disponibili in diverse lingue.

Ibis. Normative applicabili

Indipendentemente dalle disposizioni regolamentari svizzere alle quali la Banca è soggetta, alcune esigenze derivanti da normative europee possono esserle altresì applicabili. In particolare, alcuni obblighi di dichiarazione relativi a operazioni su derivati, derivanti dalla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari («MiFID II»), dal Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i trade repositories («EMIR») e dal Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli («SFTR») possono essere applicabili. I clienti interessati riceveranno la relativa documentazione contrattuale aggiornata.

Analogamente, la Banca è soggetta alla normativa in materia di risoluzione delle crisi bancarie, e più specificamente alla Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, modificata dalla Direttiva (UE) 2019/879 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (detta «BRRD 2»).

Tali disposizioni possono influire su operazioni o impegni tra la Banca e il Cliente che generano un credito del Cliente nei confronti della Banca, derivante da operazioni su derivati e comprendente anche i depositi (che sono comunque coperti dalla garanzia dei depositi prevista dal diritto svizzero, fino a un importo massimo di CHF 100'000, secondo il meccanismo descritto sul sito Internet della Banca al seguente indirizzo: [Garanzia degli depositi bancari svizzeri](#)). Le peculiarità di questa normativa ed il suo recepimento a livello nazionale, in particolare quelle legate al «bail-in» e al «stay power» (poteri di sospensione), sono parte integrante alle presenti condizioni generali e sono dettagliate e accessibili alla pagina seguente: [Allegato BRRD 2 Agreement](#).

2. Generalità

2.1 La Banca si riserva, in qualsiasi momento e senza dover motivare la propria decisione, il diritto di non accettare attivi, di rifiutare operazioni, di limitare talune operazioni o di imporre condizioni particolari a qualsivoglia operazione. Le eventuali conseguenze dirette o indirette di tali rifiuti, limiti o condizioni non sono a carico della Banca.



- 2.2 La Banca non è peraltro tenuta:
- a investire o remunerare il saldo presente sul/i conto/i del Cliente né a gestire o seguire l'andamento degli attivi che vi sono depositati;
 - ad accreditare sul/i conto/i del Cliente fondi o altri attivi in corso di trasferimento qualora il nome del Cliente non sia indicato in modo esatto dal committente, qualora l'identificazione del/i conto/i non sia sufficientemente precisa, qualora esista una contraddizione tra il nome del Cliente e l'identificazione del/i conto/i o in assenza delle indicazioni richieste dalla legislazione applicabile in materia;
 - a uniformarsi a istruzioni o ordini qualora questi contengano evidenti contraddizioni ovvero siano incompleti o ambigui;
 - a fornire consulenza al Cliente né ad assumersi qualsivoglia responsabilità in caso di esecuzione di ordini o istruzioni anche incompleti, contraddittori o ambigui;
 - a esercitare i diritti e gli obblighi legati agli attivi detenuti dal Cliente;
 - a promuovere o prendere parte, al fine di rappresentare gli interessi del Cliente, ad azioni giudiziarie, arbitrati o a qualsiasi altra procedura contenziosa o non contenziosa intentata in Svizzera o all'estero, in particolare azioni di risarcimento danni o di esecuzione forzata (comprese le "class actions") relative agli attivi detenuti dal Cliente, né a fornire a quest'ultimo consulenza in merito a eventuali azioni da intentare.
- 2.3 Ad eccezione dei casi di trasferimenti legali (successioni, operazioni di trasformazione con trasferimento di attivi/passivi, ecc.), la Banca e il Cliente prendono atto del fatto che i crediti che potrebbero far valere l'uno nei confronti dell'altro non sono soggetti a cessione.

3. Diritto di disposizione

- 3.1 Le modalità di firma comunicate alla Banca e le firme depositate presso quest'ultima - comprese eventuali firme convenzionali - sono le sole valide nei confronti della Banca fino alla loro revoca o modifica, senza tener conto di eventuali divergenze o modifiche annunciate dal registro di commercio o da altre pubblicazioni, ufficiali o officiose. Qualsiasi revoca o modifica dovrà essere accompagnata dai documenti e/o dalle informazioni necessarie al suo riconoscimento formale da parte della Banca.
- 3.2 Se più persone hanno diritto di firma su un conto senza che sia precisato se tale firma si debba esercitare individualmente o collettivamente, la Banca ha il diritto, ma non l'obbligo, di ritenere che ciascuna di esse possa firmare individualmente (solidarietà attiva). La Banca riterrà altresì, qualora la relazione sia stabilita con più persone e la modalità di firma non sia precisata, che ciascuna risponderà della totalità dei debiti nei confronti della Banca (solidarietà passiva). In caso di istruzioni divergenti, la Banca può esigere istruzioni congiunte.
- 3.3 Fatta salva la colpa grave della Banca, il danno risultante da un difetto di legittimazione conseguente a falsificazione, incapacità civile o qualsiasi altra causa, è a carico del Cliente. L'eventuale dubbio della Banca relativamente alla legittimazione - sia essa formale o sostanziale - autorizza la Banca a sospendere l'operazione, a cure e spese del Cliente, indipendentemente dalle circostanze e fintantoché la Banca non sia in grado di dirimere qualsiasi dubbio in merito alla legittimazione stessa.
- 3.4 **In caso di istruzioni riguardanti prelievi di importi in contanti, la Banca si riserva il diritto di rifiutare, parzialmente o interamente, tale prelievo e di procedere alla consegna di un assegno bancario o di esigere l'indicazione di un conto bancario a favore del quale essa effettuerà un bonifico.** In caso di chiusura di un conto, il Cliente deve fornire alla Banca i dati del conto bancario sul quale deve essere effettuato il trasferimento. Il Cliente riconosce e accetta che la Banca, nell'eseguire le istruzioni del Cliente, sia validamente esonerata da tutti i suoi obblighi.
- 3.5 Il Cliente autorizza la Banca, senza alcuna ulteriore comunicazione o formalità, ad addebitare sul/i suo/i conto/i gli importi ivi accreditati per errore e a stornare qualsiasi operazione derivante da un errore anche quando il saldo del/i conto/i sia già stato oggetto di approvazione espressa o tacita.



4. Comunicazioni e firme digitali

- 4.1 Qualora la corrispondenza bancaria del Cliente (ad esempio gli estratti conto, gli estratti ufficiali o i documenti di portata giuridica come nuove condizioni generali, contratti o corrispondenza relativa a comunicazioni delle autorità) sia inviata per posta, sarà ritenuta validamente notificata dalla Banca al Cliente se spedita mediante lettera ordinaria all'ultimo indirizzo indicato per iscritto dal Cliente. Spetta al Cliente comunicare alla Banca, con la necessaria diligenza, qualsiasi cambiamento relativo alle sue coordinate. La notifica è considerata validamente effettuata 5 giorni dopo la data riportata su ogni comunicazione, salvo nei casi in cui è possibile determinare altrimenti la data di notifica.
- 4.2 Qualora il Cliente usufruisca di servizi di "e-banking" che consentono l'invio o la messa a disposizione elettronica della corrispondenza bancaria, conferma di accettare che la propria corrispondenza bancaria descritta all'articolo 4.1 sia considerata validamente notificata tramite la messa a disposizione o l'invio della suddetta corrispondenza attraverso i servizi di "e-banking". In tal caso il documento è considerato notificato il giorno successivo alla data riportata. Il Cliente deve consultare la propria corrispondenza e-banking almeno una volta all'anno. Qualora il Cliente ometta di adempiere al proprio obbligo, la Banca si riserva il diritto di inviarla per posta.
- 4.3 Qualora, in deroga a quanto sopra e in via del tutto eccezionale, la corrispondenza bancaria (descritta all'articolo 4.1) sia trattenuta in deposito su richiesta del Cliente (servizio denominato "fermo banca"), essa sarà considerata validamente notificata un giorno dopo la data riportata. Il Cliente deve ritirare la propria corrispondenza bancaria almeno una volta all'anno. Qualora il Cliente ometta di adempiere al proprio obbligo, la Banca si riserva il diritto di inviarla per posta.
- 4.4 Qualora il Cliente utilizzi simultaneamente più servizi citati in precedenza, si applicheranno i termini di notifica più lunghi tra quelli sopra indicati. Inoltre, in caso di utilizzo simultaneo di diverse modalità di corrispondenza, la Banca si riserva il diritto di eliminarne una.
- 4.5 Il Cliente accetta che l'applicazione delle regole di notifica sopra descritte possano, in taluni casi, fargli perdere irrevocabilmente alcuni diritti, ad esempio il diritto di contestazione, legati direttamente o indirettamente alla relazione con la Banca. Nel caso in cui i documenti siano di portata giuridica, si richiama inoltre l'attenzione del Cliente sul fatto che tali documenti possono essere considerati accettati, salvo contestazione scritta, entro una scadenza fissa a partire dalla loro notifica per via postale, tramite i servizi di "e-banking" o in "fermo banca".
Si richiama inoltre l'attenzione del Cliente sul fatto che, come accennato in precedenza, la Banca potrà essere indotta a comunicargli le eventuali decisioni vincolanti delle autorità emanate nei suoi confronti (in particolare le ordinanze di sequestro, di produzione o di trasmissione di documenti) in conformità alle ultime istruzioni vigenti in materia di invio della corrispondenza, quindi, all'occorrenza, tramite i servizi di e-banking o in "fermo banca". Si richiama altresì l'attenzione del Cliente sul fatto che una tale forma di notifica potrebbe, qualora egli non segua regolarmente e con attenzione i propri affari, comportare la perdita irrevocabile dei diritti di ricorrere o di contestare le decisioni vincolanti summenzionate, poiché le scadenze imposte dalle autorità sono talvolta molto brevi.
- 4.6 Qualora abbia scelto tali mezzi di comunicazione, il Cliente è tenuto a utilizzare i servizi di e-banking o a ritirare regolarmente le comunicazioni effettuate in "fermo banca" almeno una volta all'anno, con la consapevolezza che un'unica consultazione annuale potrebbe farlo decadere da alcuni diritti nelle situazioni summenzionate.
- 4.7 Se il Cliente o uno dei suoi rappresentanti autorizzati contatta la Banca in modalità elettronica o comunica il proprio indirizzo di posta elettronica, ciò costituisce conferma dell'autorizzazione da parte del Cliente alla Banca di contattarlo anche tramite tale mezzo di comunicazione. Qualsiasi documento inviato dalla Banca tramite posta elettronica sarà considerato validamente notificato al Cliente con il suo invio.
- Il Cliente è consapevole del fatto che il traffico della messaggia elettronica si svolge tramite la rete aperta INTERNET o qualsiasi rete analogica che possa essere utilizzata in futuro, che non offre



alcuna garanzia di riservatezza, e che la Banca declina qualsivoglia responsabilità per l'utilizzo della rete INTERNET. In particolare, riconosce che la Banca non risponde dei danni causati al Cliente a seguito di errori di trasmissione, abusi del sistema da parte di terzi, falsificazioni, pirateria, decriptazione da parte di persone o autorità (svizzere o straniere) non autorizzate, difetti tecnici, guasti o interruzioni, sovraccarico della rete, alterazione dei messaggi, intasamento intenzionale degli accessi elettronici da parte di terzi, disturbi o blocchi dell'accesso da parte dei gestori della rete. **Il Cliente dichiara espressamente di essere a conoscenza e di assumersi tutti i rischi e i danni connessi all'utilizzo del mezzo di trasmissione prescelto ed esonera deliberatamente la Banca da qualsiasi responsabilità al riguardo. Il Cliente rinuncia altresì a far valere eventuali violazioni del segreto bancario o delle disposizioni in materia di protezione dei dati.** Per il resto, trova applicazione l'articolo 4.5.

- 4.8 La Banca si riserva il diritto, in determinati casi, di non accettare un ordine, un'operazione, un documento o qualsiasi informazione di un Cliente trasmesso(a) per via elettronica e di richiedere una conferma verbale e/o scritta dell'ordine, dell'operazione, del documento o dell'informazione. Inoltre, la Banca si riserva il diritto di richiedere la sottoscrizione di apposite dichiarazioni liberatorie.
- 4.9 Indipendentemente dalle istruzioni di invio, compreso in caso di «fermo banca», la Banca ha la facoltà, ma non l'obbligo, di utilizzare qualsiasi mezzo di comunicazione (ivi comprese la via postale e digitale), di contattare il Cliente o di trasmettergli qualsiasi documento secondo la modalità che riterrà idonea.
- 4.10 La Banca può mettere a disposizione sul suo sito internet all'indirizzo <http://www.bnpparibas.ch/en>, alla rubrica «*Informations légales*» [Informazioni legali], informazioni, condizioni e documenti aventi valore giuridico e adempiere così ai suoi obblighi di informazione, di spiegazione e di pubblicazione (p. es. quelli previsti dalle normative dei mercati finanziari concernenti la protezione degli investitori e la trasparenza o quelli in materia di outsourcing di attività). Fatte

salve le prescrizioni legali o regolamentari che prevedono un'altra modalità di comunicazione obbligatoria, la Banca non è allora tenuta a informare il Cliente mediante un altro mezzo e la comunicazione è reputata validamente notificata mediante questa messa a disposizione sul suo sito internet. Il documento è considerato notificato il giorno successivo alla data in esso riportata. La pubblicazione corrispondente può parimenti essere effettuata tramite altri canali elettronici o media appropriati.

- 4.11 **Salvo disposizioni legali o regolamentari contrarie, il Cliente è autorizzato a firmare documenti e contratti con la Banca tramite firma digitale, tramite soluzioni di firma digitale offerte da partner esterni, come DocuSign, accettate dalla Banca.**

A tal fine, il Cliente autorizza la Banca a fornire qualsiasi informazione utile (come nome e cognome) ai partner esterni onde permettere a questi ultimi di emettere e/o di convalidare i certificati e permettere al Cliente di utilizzare le soluzioni di firma digitale proposte da partner della Banca. Il Cliente esonera la Banca da qualsiasi obbligo relativo al segreto bancario e alla protezione dei dati e la autorizza a condividere le informazioni necessarie con i propri partner esterni. Il Cliente prende atto del fatto che tali informazioni possono essere archiviate al di fuori della Svizzera, su dei server di dati dei partner esterni, e che tale trasferimento di informazioni al di fuori della Svizzera comporta il fatto che le informazioni in questione non siano più disciplinate dal diritto svizzero, ma da un diritto estero che può offrire un livello di protezione diverso da quello previsto dal diritto svizzero. Il Cliente è tenuto a garantire che chiunque sia implicato nel processo di firma elettronica a nome del Cliente sia informato di quanto sopra esposto e ugualmente disposto ad accettarlo.

Salvo disposizioni legali o regolamentari contrarie, i documenti firmati con firma digitale sono considerati validamente firmati e hanno la medesima valenza probatoria di quelli firmati a mano.

L'utilizzo della firma digitale avviene a rischio del Cliente e la Banca declina qualsiasi responsabilità,



salvo in caso di dolo o negligenza grave che il Cliente ha l'onere di dimostrare.

Il Cliente riconosce, inoltre, che la Banca può produrre in giudizio una copia dei documenti firmati digitalmente, che possiedono la medesima valenza probatoria di un documento originale. Egli riconosce altresì la validità dei documenti che ha firmato (a mano o tramite firma digitale) e inviato elettronicamente alla Banca, quand'anche quest'ultima non sia in possesso del documento originale. Per il resto, il Cliente esonera la Banca da qualsiasi responsabilità riguardo alla validità formale di un documento scannerizzato inviato per posta elettronica.

Il Cliente è tenuto a conservare gli originali nell'eventualità in cui recapiti alla Banca solo una copia scannerizzata (che la Banca può accettare o meno a sua sola discrezione). La Banca può chiedere in qualsiasi momento al Cliente che le vengano consegnati i documenti originali firmati.

5. Ripartizione dei rischi legati ai mezzi di comunicazione e riservatezza

5.1 I mezzi di comunicazione concordati sono utilizzati a rischio del Cliente, indipendentemente dal fatto che le comunicazioni siano inviate tramite servizi postali, corrieri, telefono, telefax, messaggia elettronica del Cliente, messaggia elettronica dei servizi « e-banking » della Banca, sistemi di videoconferenza o qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Pertanto, i danni risultanti, ad esempio, da perdita, intercettazione, modifica, ritardo, abuso, accesso da parte di terzi, alterazione o doppia spedizione, errori di trasmissione, malintesi, furti d'identità, abusi del sistema da parte di terzi, falsificazioni, pirateria, decriptazione da parte di persone o autorità (svizzere o straniere) non autorizzate, difetti tecnici, guasti o interruzioni, sovraccarico della rete, alterazioni dei messaggi, congestionamento intenzionale degli accessi elettronici da parte di terzi, guasti o blocco dell'accesso da parte dei gestori della rete sono a carico del Cliente, salvo in caso di dolo o di grave negligenza da parte della Banca.

5.2 Si ricorda espressamente al Cliente che solo gli avvisi, gli estratti conto, gli estratti di deposito di titoli e gli estratti ufficiali della Banca fanno fede nei rapporti con la medesima.

5.3 Le informazioni e i documenti forniti dalla Banca al Cliente sono riservati all'uso esclusivo del rispettivo destinatario e non devono, in alcun caso, essere consegnati o trasmessi ad altre persone senza il preventivo consenso scritto della Banca. Tale obbligo di riservatezza a carico del Cliente rimane in vigore anche dopo la cessazione della relazione d'affari, come previsto dall'articolo 25 di cui sotto.

6. RegISTRAZIONI telefoniche

Il Cliente accetta che le sue comunicazioni con la Banca possano essere registrate, indipendentemente dai mezzi di comunicazione usati (telefono, videoconferenza, ecc.). Spetta al Cliente assicurarsi che tutte le persone che possono intervenire nella relazione d'affari siano informate di tale fatto e lo accettino a loro volta. I nastri registrati (suoni o immagini), che saranno conservati per un periodo limitato, potranno essere prodotti dalla Banca in caso di controversia. Il Cliente conferma che non potrà far valere alcun diritto né trarre alcuna conclusione dall'assenza, iniziale o successiva, di registrazione.

7. Reclami

7.1 Qualsiasi avviso, estratto conto, o altra comunicazione della Banca che non sia stato oggetto **di reclamo scritto da parte del Cliente nei 30 giorni successivi alla data della sua notifica** - conformemente al precedente articolo 4 - si considera riconosciuto e approvato così come tutte le operazioni che vi sono **indicate, sia in termini del principio applicato, sia nella quota che nel valore.**

7.2 Se il Cliente non riceve una comunicazione che si aspetta di ricevere o che dovrebbe ricevere in base alle istruzioni fornite o all'uso consueto, **è tenuto a presentare reclamo entro 30 giorni dal momento in cui avrebbe dovuto ricevere la suddetta comunicazione**, a pena di decadenza, che implica che le operazioni effettuate saranno ritenute approvate sia nel principio, sia nella quota che nel



valore. **Compete al Cliente di seguire i propri affari con tutta la diligenza necessaria.**

7.3 I reclami possono essere indirizzati per le succursali di Lancy/Ginevra e Zurigo al seguente indirizzo:

BNP PARIBAS, Parigi, succursali di Lancy/Ginevra e Zurigo
all'attenzione del servizio Qualità
Esplanade de Pont-Rouge 9A
Casella postale
CH-1211 Ginevra 26

O tramite messaggia a
swiss.quality@bnpparibas.com

7.4 Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca, ha la possibilità di avvalersi di una procedura di mediazione gratuita e imparziale, rivolgendosi all'Ombudsman delle banche svizzere, con sede a Bahnhofplatz 9, Casella postale, CH-8021 Zurigo, al quale la Banca è affiliata.

7.5 Informazioni maggiormente dettagliate sul processo di trattamento dei reclami sono disponibili all'indirizzo <http://www.bnpparibas.ch/en>, alla rubrica «Informations légales », o possono essere ottenute presso la Banca.

7.6 Per altro, la Banca si attiene agli obblighi di documentazione e di rendicontazione conformemente alla Legge sui servizi finanziari (LSerFi).

8. Conti correnti

8.1 In linea di massima, tutti i conti sono in franchi svizzeri. La Banca non è pertanto obbligata ad effettuare accrediti sul conto del Cliente se questi non ha un conto o un'estensione nella valuta in cui è effettuato il versamento. In tal caso, la Banca potrà, a sua totale discrezione, ritornare i fondi al committente del bonifico, o convertire il versamento effettuato in una valuta di sua scelta al tasso del giorno determinato dalla Banca.

8.2 Se il Cliente presenta ordini il cui importo supera il valore del suo attivo di conto o del credito che

gli è concesso, la Banca determina quali di questi ordini devono essere eseguiti parzialmente o totalmente a propria discrezione e indipendentemente dalla data o dall'ora in cui sono stati ricevuti.

8.3 I crediti risultanti da uno scoperto in conto corrente sono in qualsiasi momento immediatamente esigibili anche se la Banca non ne chiede espressamente il rimborso. Gli interessi debitori in conto corrente sono capitalizzati tramite il riconoscimento del saldo da parte del Cliente, che si considera tacitamente accettato in assenza di reclamo, come previsto dall'articolo 7.1.

9. Averi in valuta estera

9.1 Gli attivi, crediti, titoli, diritti valori e saldi di conto/i corrente/i del Cliente in valuta estera sono, globalmente, depositati a nome della Banca ma per conto e a rischio del Cliente presso corrispondenti della Banca all'estero. Per tale ragione, questi depositi possono essere potenzialmente soggetti a imposte, restrizioni di fatto o di diritto, trattenute, misure e altri obblighi legali o regolamentari in vigore in paesi diversi dalla Svizzera. Queste misure e restrizioni sono opponibili al Cliente, che ne sopporta i rischi economici e/o giuridici.

9.2 Il Cliente può disporre delle sue liquidità in valuta estera per mezzo di vendite, bonifici o assegni. Le altre modalità di disposizione richiedono l'assenso della Banca.

10. Cambiali, assegni e titoli analoghi

La Banca è autorizzata a stornare qualsiasi credito relativo a una cambiale, a un assegno o altro titolo analogo rimasto insoluto, i cui proventi non siano liberamente disponibili o che, dopo il pagamento, sia oggetto di una richiesta di restituzione in virtù del diritto applicabile. La Banca è autorizzata a esercitare qualsiasi diritto contro qualsiasi persona obbligata in virtù della cambiale, dell'assegno o di un titolo analogo sino al rimborso di un eventuale saldo debitore. La Banca ha il diritto, ma non l'obbligo, di far elevare in qualsiasi momento un protesto o di procedere ad altre



formalità necessarie all'esercizio dei propri diritti di rivalsa in relazione ai documenti summenzionati. Il Cliente si fa peraltro carico di qualsiasi danno che possa risultare da un ricorso esercitato da terzi nel quadro dell'incasso - o anche posteriormente all'incasso stesso - di tali documenti.

11. Diritti di pegno, di ritenzione e di compensazione

11.1 A titolo di garanzia per qualsiasi pretesa risultante dalla relazione d'affari tra la Banca e il Cliente, e in particolare per (a) quelle risultanti da prestiti accordati con o senza garanzie espresse, di qualsivoglia natura, scadenza o valuta in cui siano espresse, (b) garanzie o strumenti similari emesse(i) o confermate(i) dalla Banca, nonché (c) pretese di terzi che cercano di recuperare i proventi e i profitti di investimenti effettuati dal Cliente (p. es. « clawback » o « revocatorie »), il Cliente accorda - o all'occorrenza conferma di aver accordato - alla Banca un diritto di pegno, un diritto di ritenzione e un diritto di compensazione sulla totalità degli attivi, titoli (ivi compresi i titoli contabili ai sensi dell'articolo 3 della Legge federale del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili (di seguito « LTCo »), nella sua ultima versione, in particolare i diritti fungibili di credito o inerenti alla qualità di membro nei confronti dell'emittente che sono accreditati su un conto titoli e dei quali il Cliente può disporre in conformità ai termini della LTCo (di seguito, i « Titoli contabili »)), diritti valori, crediti (ivi compresi quelli nei confronti della Banca) e altri valori, anche non incorporati in un titolo, che la Banca detiene per conto del Cliente presso di sé o tramite terzi, legati (e non) alla Banca. Con le presenti condizioni generali, il Cliente cede alla Banca i titoli di credito che non sono al portatore.

11.2 Qualora i titoli in conto siano Titoli contabili, le presenti condizioni generali costituiscono un accordo sulla creazione di una garanzia di primo grado, ai sensi dell'articolo 25 LTCo (accordo di controllo) e dell'articolo 26 LTCo (accordo con l'ente di custodia). A tale riguardo, il Cliente (i) conferisce alla Banca un diritto di garanzia di primo rango sui Titoli contabili, (ii) autorizza irrevocabilmente la Banca a non essere vincolata alle sue istruzioni e (iii) accetta che la Banca possa

disporre dei Titoli contabili conformemente ai termini delle presenti condizioni generali.

11.3 Tutte le garanzie eventualmente accordate tramite atto separato si aggiungono a quelle costituite ai sensi delle presenti condizioni generali.

11.4 Se il Cliente detiene diversi conti presso la Banca, i suoi conti, quale che sia la denominazione o la valuta di riferimento, saranno considerati come un conto corrente unico. La Banca si riserva il diritto di compensare gli interessi e i saldi tra di essi e, a tale fine, di convertirli in una stessa valuta di sua scelta al corso del giorno della Banca. Quest'ultima conserva la facoltà di far valere ogni saldo di conto separatamente. Il diritto di compensazione conferito alla Banca può altresì esercitarsi su somme che la Banca riceve da terzi per conto del Cliente dopo l'interruzione della relazione d'affari. Il principio di unità del conto si applica altresì ai diritti di pegno e di ritenzione che la Banca può far valere.

11.5 Il Cliente accetta che in mancanza di quotazione in borsa o su un mercato organizzato, la Banca valuterà a propria discrezione gli attivi dati in garanzia, procedendo all'occorrenza alla conversione del valore dell'attivo così valutato in una valuta di sua scelta, al corso del giorno determinato dalla Banca. Tale valutazione è indipendente dall'eventuale valore attribuito dalla Banca al pegno sui medesimi attivi.

11.6 Per qualsiasi pretesa che la Banca possa avanzare nei confronti del Cliente a qualsivoglia titolo, ad esempio rispetto a finanziamenti, chiamate di margine e scoperti in conto accordati con o senza altra/e garanzia/e, la Banca è autorizzata ad escutere le proprie garanzie e a realizzare i pegni tramite vendita a trattative private o esecuzione forzata, a sua discrezione. Nell'ipotesi in cui esistano più garanzie, diritti o pegni su diversi attivi, si conviene e accetta che la Banca si riservi il diritto, a propria completa discrezione, di escutere la garanzia di sua scelta senza dover seguire un qualsivoglia ordine di priorità e senza che il Cliente o un terzo possano imporre alla Banca una qualsiasi priorità di realizzazione parziale o totale tra le garanzie, i diritti o i pegni summenzionati. La Banca sarà così libera di



realizzare in parte o interamente, a sua discrezione e senza dare ulteriori comunicazioni in merito, la garanzia di sua scelta, senza che questo comporti la rinuncia a realizzare, se necessario, in tutto o in parte le garanzie restanti fino a completa estinzione del credito della Banca, compresi costi accessori, interessi e spese. Qualora gli averi comprendano dei Titoli contabili, la Banca è autorizzata (i) a venderli e a compensare il ricavato della realizzazione con il credito garantito o, (ii) qualora il valore possa essere determinato oggettivamente, ad appropriarsene e ad imputare il loro valore sul credito garantito. La Banca si riserva infine la scelta di perseguire a titolo personale il suo debitore prima di escutere o realizzare le garanzie ricevute dal suddetto debitore o da un terzo.

12. Tassi di interesse, spese, imposte, commissioni e remunerazioni

12.1 Il Cliente e la Banca convengono che la Banca addebiterà sul/i conto/i del Cliente, alle scadenze liberamente stabilite dalla Banca:

- i diritti di custodia, le indennità, le tasse e le altre spese da essa dovute ai suoi corrispondenti, a altre terze persone fisiche o giuridiche o ad autorità svizzere o straniere per la custodia delle attività del Cliente o l'esecuzione di ordini sul/i suo/i conto/i;
- per le prestazioni standardizzate della Banca (nozione che include anche le spese amministrative legate alla gestione del/i conto/i, in particolare le spese di spedizione o di custodia della posta), le remunerazioni corrispondenti secondo le tariffe in vigore, riportate nel tariffario periodicamente pubblicato dalla Banca, del quale il Cliente può ottenere copia in qualsiasi momento dietro semplice richiesta;
- per le prestazioni non standardizzate, eccezionali o meno, gli importi che saranno determinati liberamente dalla Banca;
- gli interessi debitori ai tassi determinati dalla Banca;
- le spese e i costi sostenuti dalla Banca per recuperare l'importo dovuto dal Cliente alla stessa o per tutelare, o perfezionare, i propri diritti nei confronti del Cliente così come sugli eventuali attivi affidati in garanzia alla Banca.

12.2 La Banca si riserva il diritto di adeguare con effetto immediato i propri tassi di interesse (nel caso in cui il tasso di interesse di base non si riferisca a un indice di mercato o a un tasso di riferimento internazionale), le proprie tariffe, spese, remunerazioni e commissioni, nonché di introdurre nuovi prelievi, al fine di remunerare la propria attività o per recuperare somme dovute a terzi. Lo stesso principio vale per la periodicità dei prelievi. La Banca informa il Cliente in merito a tali adeguamenti mediante la modalità di comunicazione convenuta o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

12.3 Qualora una linea di credito sia stata concordata con la Banca e il tasso d'interesse di base (senza margine della Banca e costo della liquidità) scelto si riferisce a un indice di mercato o a un tasso di riferimento internazionale, il tasso d'interesse di base non potrà mai essere inferiore a zero, anche se l'indice di mercato o il tasso di riferimento internazionale corrispondente è, temporaneamente o durevolmente, negativo. Lo stesso vale per una copertura insufficiente in conto corrente.

13. Altre remunerazioni della banca

13.1 La Banca può, in alternativa alle remunerazioni summenzionate o in modo cumulativo, percepire o ottenere da terzi (comprese le società del Gruppo BNP Paribas), direttamente o indirettamente, commissioni, remunerazioni, compensi, riduzioni e/o qualsiasi altra forma di vantaggio, che possa essere percepito o ottenuto in stretta relazione con l'esecuzione degli obblighi della Banca o in occasione di tale esecuzione. Il Cliente dichiara fin d'ora formalmente di accettare che tali vantaggi siano in ogni caso acquisiti dalla Banca a titolo di remunerazione dovutale per le prestazioni fornite al suddetto Cliente. Pertanto, con l'accettazione delle presenti condizioni generali, il Cliente rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa riguardante i vantaggi percepiti da terzi. L'importo medio indicativo dei vantaggi ricevuti da terzi è precisato nell'articolo 18 del Regolamento di Deposito della Banca.



13.2 Oltre che nell'articolo 13.1 delle presenti Condizioni generali e nell'articolo 18 del Regolamento di deposito della Banca, è possibile ottenere dettagli sulle remunerazioni percepite da terzi dagli estratti di portafoglio trasmessi periodicamente e/o su richiesta del Cliente. La Banca è disposta a fornire al Cliente, dietro sua richiesta scritta e in qualsiasi momento, informazioni più ampie al riguardo. Per altro, si invita il Cliente a consultare il Foglio informativo sulle remunerazioni percepite da terzi messo a disposizione di quest'ultimo e recante indicazioni sul tipo e sull'entità delle remunerazioni che la Banca riceve da terzi in relazione all'adempimento dei propri obblighi.

13.3 Il Cliente riconosce e accetta che (i) le remunerazioni di cui agli articoli 13.1 e 13.2 delle presenti condizioni generali restino in ogni caso acquisite dalla Banca e costituiscano una remunerazione ad essa dovuta per le prestazioni fornite al Cliente, conformemente alle condizioni previste nei documenti contrattuali stipulati tra la Banca e il Cliente (ivi compresi, ma non limitatamente, i contratti di servizio finanziario, le presenti condizioni generali e/o il Regolamento di deposito della Banca e il foglio informativo relativo alle remunerazioni percepite da terzi), nonché la documentazione giuridica pertinente degli strumenti finanziari considerati, in particolare i KID, prospetti, termsheet, se applicabili, e che (ii) rinuncia espressamente ad avvalersi di tali remunerazioni che le spetterebbero conformemente al Codice delle obbligazioni svizzero.

13.4 Il Cliente ha peraltro preso atto e accettato il fatto che la Banca possa versare remunerazioni e accordare altri vantaggi a terzi. La Banca non si assume tuttavia alcun obbligo di fornire al Cliente alcuna informazione a tale riguardo.

13.5 Infine, il Cliente riconosce e accetta che la Banca possa raccomandare strumenti di investimento indiretto quali gli investimenti collettivi e assimilati o strumenti collegati, prodotti strutturati, prodotti derivati e altri strumenti di investimento combinati che comportano generalmente diverse commissioni a titolo di compensazione in particolare per i servizi di strutturazione, gestione, consulenza, amministrazione e/o custodia. Il Cliente accetta e

conferma di essere consapevole del fatto che la Banca e/o le sue società affiliate facenti parte del gruppo BNP Paribas possano quindi percepire degli oneri indiretti, in tutto o in parte, se implicate nella fornitura di detti servizi.

14. Ordini di bonifico, trasferimenti e messaggeria bancaria / elaborazione dei messaggi

14.1 Conformemente alle vigenti legislazioni svizzere e straniere, le coordinate (cognome, nome o ragione sociale, **codice IBAN (comprensivo di numero di conto)** e indirizzo del committente (Cliente titolare del conto), nonché il retroscena economico dell'operazione sono indicati sul bonifico in occasione del trattamento dei pagamenti transfrontalieri o per qualsiasi bonifico nazionale, indipendentemente dalla valuta del bonifico. **La Banca richiama espressamente l'attenzione del Cliente sul fatto che talune banche straniere possono richiedere informazioni relative all'avente economicamente diritto degli attivi in fase di trasferimento.**

14.2 In mancanza di sufficienti indicazioni relativamente alle informazioni summenzionate, la Banca è autorizzata, ma non obbligata, a completare l'ordine di trasferimento sulla base delle informazioni a sua disposizione.

14.3 L'omissione di tali informazioni può comportare la sospensione ovvero il blocco dell'esecuzione del bonifico o del trasferimento degli attivi.

14.4 Le informazioni sopra riportate sono comunicate alle banche e agli operatori dei sistemi di pagamenti e di gestione delle operazioni su titoli, comprese le banche corrispondenti della Banca, tra cui la sede BNP Paribas SA a Parigi, le sue filiali e altre succursali all'estero (denominate di seguito nel presente articolo 14 «BNP Paribas SA, Paris»), nell'ambito della gestione della piattaforma legata al traffico dei pagamenti e della messaggeria bancaria. Inoltre, tali informazioni possono essere divulgate alla banca del beneficiario, che a sua volta potrebbe divulgarne i dati (in particolare, a terzi incaricati in altri paesi) ai fini del trattamento o della salvaguardia degli stessi. **Queste informazioni, tra cui i dati relativi al committente**



di un bonifico o di un trasferimento, non saranno allora più protette dal diritto svizzero.

- 14.5 Le leggi e regolamentazioni straniere possono comportare la trasmissione dei dati del Cliente alle autorità o ad altri terzi. **Il Cliente rinuncia pertanto espressamente alla protezione conferita dal segreto bancario svizzero e dalla Legge sulla protezione dei dati e autorizza la Banca a comunicare le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi ordini di bonifico bancario e di trasferimento degli attivi nella misura richiesta dalla summenzionata normativa applicabile.**
- 14.6 BNP Paribas SA, Parigi, nell'ambito della gestione della piattaforma legata al traffico dei pagamenti e della messaggeria bancaria, filtra ed elabora i messaggi inviati sui sistemi di messaggeria e/o di pagamento bancari (p. es. SWIFT e Swiss Interbank Clearing SIC) al fine di assicurare la conformità con le norme internazionali e le leggi pertinenti.
- 14.7 BNP Paribas SA, Parigi, conserverà i messaggi bancari e le informazioni relative ai trasferimenti.

15. Restrizioni agli affari

- 15.1 Il Cliente prende atto del fatto che la Banca si uniforma alle sanzioni giuridiche o economiche nazionali - svizzere o straniere - multilaterali o internazionali riguardanti Stati, società, organizzazioni o persone fisiche e che la Banca si attiene alle proprie politiche di sicurezza e conformità finanziaria basate sulla propria valutazione dei rischi che possono essere legati ai regimi sanzionatori e di embargo indicati sotto - **e che possono bloccare o rallentare un'operazione bancaria senza che la Banca possa esserne ritenuta responsabile.**
- 15.2 Il Cliente dichiara e garantisce alla Banca quanto segue :
- Né lui, né alcuna delle sue filiali, né alcuno dei suoi amministratori o dirigenti, né, a conoscenza del Cliente, alcuno dei suoi affiliati, né alcuno dei suoi agenti o dipendenti, ha esercitato un'attività, ha commesso atti o si è comportato in modo suscettibile di infrangere le leggi e i regolamenti in

materia di lotta contro il riciclaggio di capitali o la corruzione in vigore in qualsiasi giurisdizione competente ;

- Né lui, né alcuna delle sue filiali, né alcuno dei suoi rispettivi amministratori e dirigenti, né, a conoscenza del Cliente, alcuno dei suoi affiliati, né alcuno dei suoi agenti o dipendenti, è una persona fisica o entità (una « **Persona** ») detenuta o controllata da una Persona (i) che è oggetto di o soggetto a Sanzioni (una « **Persona Sanzionata** ») o (ii) è una Persona situata, costituita o residente in un Paese o territorio oggetto, o il cui governo è oggetto di qualsivoglia Sanzione che vieta in generale le relazioni con tale governo, Paese o territorio (un « **Paese Sanzionato** ») ;
 - Egli si accerterà che qualsiasi transazione che chiede alla Banca di eseguire o di stipulare per suo conto sia conforme ai programmi di sanzione ai sensi del precedente articolo 15.1 ;
 - Egli prende atto e accetta che la Banca non sarebbe tenuta ad eseguire eventuali istruzioni impartite da un Paese Sanzionato e la solleva da ogni responsabilità al riguardo.
 - Egli prende atto del fatto che la Banca non può essere tenuta responsabile della rottura della relazione d'affari (anche nell'ambito di diversi impegni di credito) qualora tale rottura sia una conseguenza dell'applicazione di sanzioni.
- 15.3 Il Cliente si impegna in particolare a non utilizzare, direttamente o indirettamente, il ricavato di un pagamento o di un incasso e a non prestare, apportare, investire e rendere altrimenti disponibili dei fondi a qualsivoglia filiale, a qualsivoglia partner di joint venture o a ogni altra Persona: (i) allo scopo di finanziare attività o affari di una o con una Persona Sanzionata, o in un Paese Sanzionato, o (ii) in qualsiasi altro modo, suscettibile di comportare una violazione delle Sanzioni da parte di una Persona.
- 15.4 ai fini delle dichiarazioni e degli impegni che precedono, « **Sanzioni** » designa tutte le sanzioni economiche o commerciali o misure restrittive adottate, amministrative, imposte o messe in atto dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro americano (U.S. Department of the Treasury), dal Dipartimento di Stato americano (U.S. Department of State), dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea



e/o da ogni altra autorità competente in materia di sanzioni.

16. Outsourcing di attività

16.1 La Banca può delegare a un membro del Gruppo BNP Paribas o a un fornitore di servizi terzi, sia in Svizzera che all'estero (di seguito, i «Delegatari»), alcune delle sue attività e/o dei servizi ad esse correlati, tra cui la creazione, lo sviluppo, la manutenzione e ogni altra elaborazione di applicazioni o banche dati informatiche, il trattamento e l'archiviazione di tutti i Dati e le Informazioni del Cliente (come definiti all'articolo 16.3), l'elaborazione amministrativa delle operazioni bancarie su qualsivoglia tipo di titoli, l'elaborazione delle operazioni di pagamento, garanzia, credito e clearing, l'esecuzione di operazioni su titoli e divise, alcuni compiti legati alla gestione del portafoglio e alla custodia o gestione di titoli, attivi o valori in portafoglio, compiti amministrativi, attività in materia di conformità, controllo interno, contabilità e gestione dei rischi, segnatamente il rischio di credito, attività amministrative relative alla gestione della documentazione «know your customer» (KYC), attività di marketing e altre attività connesse alla fornitura di servizi alla clientela riguardanti in particolare i prodotti, nonché l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale (IA). Su richiesta, il Cliente verrà informato in modo dettagliato delle attività di outsourcing che lo riguardano, nel qual caso egli si impegna a mantenere riservate le informazioni ivi afferenti.

Oltre alla condivisione dei Dati e delle Informazioni del Cliente tra le succursali di Zurigo e di Lancy/Ginevra (articolo 20.1), la Banca può condividere tali Dati e Informazioni del Cliente con altre entità del Gruppo BNP Paribas o con fornitori di servizi esterni, in Svizzera o all'estero, inclusi fornitori di servizi cloud. Tali fornitori trattano o conservano i dati per conto della Banca e/o la Banca delega loro talune attività, segnatamente allo scopo di soddisfare determinate esigenze commerciali e di ottimizzare l'efficacia operativa.

Le succursali di Zurigo e Lancy/Ginevra collaborano tra loro fornendosi reciprocamente diversi servizi

(come quelli relativi ai pagamenti, alla gestione dei conti e alle funzioni di controllo), operando su una piattaforma comune.

16.2 I Delegatari della Banca vengono selezionati, istruiti e sorvegliati scrupolosamente da quest'ultima.

16.3 In caso di outsourcing ai sensi dell'articolo 16.1 di cui sopra, il Cliente autorizza espressamente la Banca a comunicare ai Delegatari di quest'ultima qualsiasi Dato e Informazione del Cliente (come definiti sotto), ivi compreso a fini di archiviazione. Ciò include, tra l'altro, qualsiasi documento relativo alla relazione d'affari con il Cliente, compresa la documentazione contrattuale, il(i) numero(i) assegnato(i) alla relazione bancaria, la documentazione «know your customer» (KYC), gli estratti conto e la corrispondenza, nonché qualsiasi informazione contenuta in tali documenti o nelle banche dati della Banca, il che può includere in particolare dati che permettano l'identificazione personale del Cliente, del/degli avente(i) diritto economico e del/dei procuratore(i), nonché dati relativi a operazioni e dati finanziari che possono comprendere altresì dati relativi alle controparti (di seguito «Dati e Informazioni del Cliente».

16.4 Conformemente ai propri obblighi regolamentari, la Banca può adottare misure tecniche, organizzative e contrattuali idonee, al fine di preservare la riservatezza dei Dati e Informazioni del Cliente interessati dall'outsourcing. Essa verifica in particolare che i Delegatari della Banca interessati rispettino gli obblighi ad essi incombenti al fine di proteggere la sicurezza e la riservatezza dei dati, segnatamente in termini di accesso ai dati nel rispetto del principio «need to know», come definito di seguito. Si precisa inoltre che le attività e/o i servizi esternalizzati possono essere sottoposti ad audit dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

«Need to know» significa che Dati e Informazioni del Cliente vengono resi accessibili ad amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti e responsabili del trattamento dei Delegatari della Banca che necessitano di tale accesso per permettere alla Banca di fornire dei servizi ai Clienti, ma anche per permettere ai Delegatari di



rispettare i propri requisiti a cui sono tenuti nell'ambito delle attività di outsourcing e che sono specificati nell'articolo 16.5 di cui sotto.

16.5 I requisiti di cui al precedente articolo 16.4 che i Delegatari sono tenuti a rispettare possono derivare: (a) dalle modalità specifiche di utilizzo degli strumenti IT da parte dei Delegatari della Banca nell'ambito del trattamento dei Dati e delle Informazioni del Cliente o dei dati personali, dalle persone autorizzate ad accedere ai Dati e alle Informazioni del Cliente e dal modo in cui gli strumenti IT interagiscono tra loro; (b) da regole, procedure, requisiti legali o regolamentari locali applicabili al Gruppo BNP Paribas; (c) dalla necessità di sviluppare piattaforme di condivisione che permettano la fornitura di servizi al Cliente, ivi inclusa la fornitura reciproca di servizi tra le succursali di Zurigo e di Lancy/Ginevra; (d) dalla crescente standardizzazione degli strumenti IT, delle procedure e dei servizi; (e) dalle iniziative commerciali del Gruppo BNP Paribas volte a identificare i servizi idonei o i nuovi servizi e i prodotti per i propri clienti; (f) e da qualsiasi altro requisito derivante da norme del Gruppo BNP Paribas.

17. Politiche di finanziamento e di investimento RSA del Gruppo BNP Paribas

Quale parte del suo impegno in materia di responsabilità sociale e ambientale («RSA»), il Gruppo BNP Paribas ha sviluppato vari strumenti per tener conto dei rischi extra-finanziari (ambientali, sociali e di governo) correlati alle sue attività finanziarie e di investimento. Il gruppo BNP Paribas ha così sviluppato politiche cosiddette «settoriali» al fine di inquadrare le proprie attività in settori particolarmente sensibili. Queste politiche sono integrate da una lista di prodotti e attività in cui la Banca non deve essere implicata, nonché da un elenco di vigilanza ed esclusione riguardante imprese controverse. Inoltre, il Gruppo BNP Paribas dispone di un sistema che garantisce la conformità delle sue attività alle leggi e ai regolamenti in materia di lotta contro la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

18. Deposito a termine fisso

- 18.1 Il Cliente si impegna a rispettare le condizioni concordate con la Banca per un deposito a termine fisso.
- 18.2 Per tali depositi con una scadenza residua di oltre 30 giorni e in caso di disdetta prima della data concordata, il Cliente perderà i propri diritti agli interessi per il periodo successivo alla disdetta, fino alla fine del termine contrattuale. Inoltre, il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla Banca un risarcimento per tutte le spese correlate alla disdetta del deposito (spese amministrative e qualsiasi altra spesa finanziaria sostenuta dalla Banca), nonché una penale pari al 2% dell'importo del deposito, calcolato sulla base della durata residua e conformemente ai requisiti normativi applicabili. La penale del 2% non è dovuta se il Cliente rispetta un preavviso di almeno 35 giorni per disdire il deposito.
- 18.3 I depositi con una durata residua pari o inferiore a 30 giorni possono essere disdetti previo pagamento delle spese correlate alla disdetta del deposito (spese amministrative e qualsiasi altra spesa finanziaria sostenuta dalla Banca), nonché della perdita di interessi relativa al periodo compreso fra l'entrata in vigore della disdetta e la scadenza del termine contrattuale, corrispondente a un mese di interessi sull'importo del deposito.

19. Responsabilità giuridica e fiscale

- 19.1 Il Cliente prende atto del fatto che è l'unico responsabile, all'occorrenza con l'aiuto di terzi professionalmente qualificati da lui stesso scelti, dell'analisi, delle conseguenze e del rispetto dei vincoli giuridici, fiscali e regolamentari che potrebbero essere applicabili nel suo caso in tutte le giurisdizioni di pertinenza, in particolare in quelle che gli impongono l'obbligo di dichiarare i suoi beni, redditi e transazioni sul/i suo/i conto/i e/o cassetta(e) di sicurezza e la sua relazione d'affari con la Banca.
- 19.2 Nel contesto delle iniziative emananti dall'OCSE volte a combattere l'evasione fiscale, si richiama l'attenzione del Cliente sui suoi eventuali



obblighi relativi alle disposizioni transfrontaliere finalizzate alla pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, in particolare quelle derivanti dal diritto europeo, segnatamente la Direttiva (UE) 2018/822. Il Cliente conferma di rispettare la regolamentazione eventualmente applicabile in materia e di procedere, se del caso, alle dichiarazioni richieste o di accertarsi del deposito delle stesse da parte di chi di dovere.

19.3 Il Cliente conferma di non aver ricevuto e di non poter ricevere consulenze di ordine giuridico, fiscale o regolamentare da parte della Banca. Qualsiasi conseguenza finanziaria derivante da vincoli giuridici, fiscali e regolamentari sarà unicamente a carico del Cliente. Il Cliente si impegna per il resto a risarcire e a esonerare la Banca da qualsiasi responsabilità e danno, costo e spesa per qualsiasi azione derivante dalla mancata osservanza da parte del Cliente dei vincoli a cui potrebbe essere soggetto.

19.4 Se il Cliente è una società di sede il cui conto non è utilizzato a fini commerciali, la Banca invita il Cliente a mettere tutte le informazioni necessarie (al meglio delle proprie conoscenze e capacità), almeno una volta all'anno, a disposizione dei soggetti fiscali interessati al fine di consentire loro di adempiere a tutti i loro obblighi fiscali e a qualsiasi altro obbligo di dichiarazione relativa alla relazione d'affari del Cliente con la Banca.

19.5 La Banca si impegna a consegnare al Cliente un attestato annuo di reddito e patrimoniale; spetterà al Cliente accertarsi della conformità di tale attestato alle norme fiscali del/i suo(i) Paese(i) di imposizione fiscale.

19.6 Il Cliente conferma che i propri dati personali, segnatamente quelli relativi al proprio domicilio e alla propria nazionalità (inclusi quelli relativi al proprio/ai propri avente(i) diritto economico, se diversi), comunicati alla Banca sono corretti. Il Cliente si impegna a informare immediatamente la Banca di qualsiasi cambiamento e a fornire alla Banca, su richiesta, qualsiasi informazione complementare che la stessa possa esigere.

20. « Segreto bancario e protezione dei dati »

20.1 Con la presente, il Cliente esonera validamente la Banca dal suo obbligo regolamentare di non divulgare alcuna informazione relativa alla relazione d'affari con il Cliente, secondo le condizioni della presente clausola. Il Cliente riconosce e accetta l'esonero dal segreto bancario:

- in relazione alla condivisione dei dati tra la succursale di Zurigo e quella di Lancy/Ginevra, i cui dati sono necessari o utili alla fornitura reciproca dei servizi interessati, come previsto dall'articolo 16.1. Si precisa, pertanto, che le piattaforme, (ad esempio, quelle relative ai pagamenti, alla gestione dei conti, alle funzioni di controllo, ecc.) essendo condivise tra le due entità, consentono il trasferimento dei Dati e delle Informazioni del Cliente senza alcuna restrizione;
- per consentire alla Banca di adempiere ai propri obblighi e di esercitare i propri diritti come sancito negli articoli 4.10 e 16 di cui sopra;
- per proteggere gli interessi legittimi della Banca, in particolare a) in caso di azioni giudiziarie intentate dal Cliente nei confronti della Banca, b) per far valere le pretese della Banca e la realizzazione delle garanzie fornite dal Cliente o da terzi, c) in caso di recupero di crediti della Banca nei confronti del Cliente e di azioni giudiziarie intentate dalla Banca contro il Cliente e d) in caso di critiche mosse nei confronti della Banca dal Cliente o dal suo mandatario, pubblicamente o davanti ad autorità svizzere o straniere.

Il Cliente riconosce che, in caso di trasmissione di Dati e Informazioni del Cliente all'estero, tali dati non sono più disciplinati dal diritto svizzero, ma da leggi estere il cui livello di protezione potrebbe differire da quello previsto dal diritto svizzero. Con riserva, inoltre, delle convenzioni specifiche con la Banca, degli obblighi generali della Banca di selezionare, istruire e sorvegliare scrupolosamente i propri Mandatari, nonché dell'obbligo legale della Banca di dare informazioni.

20.2 La Banca è esonerata da tale obbligo da parte del Cliente, su una base «need to know», anche nei casi previsti dalle presenti Condizioni generali, in particolare dagli articoli 4.11 e 16 di



cui sopra, ai fini di utilizzo dei servizi esterni tipo piattaforma di trading, allo scopo di monitorare, esclusivamente in seno al Gruppo BNP Paribas, in particolare i rischi di conformità e di credito, nonché nella misura necessaria alla difesa dei propri interessi legittimi.

20.3 Il Cliente riconosce che, con riserva di eventuali regolamentazioni applicabili, la Banca può, in qualità di titolare del trattamento (ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati in vigore), registrare, conservare, utilizzare e trattare i dati personali (come definiti nelle leggi sulla protezione dei dati in vigore («Dati personali»)) concernenti il Cliente e qualsiasi persona i cui Dati personali sono stati divulgati alla Banca dal Cliente o a suo nome («Persone interessate»), ivi compresi i Dati personali appartenenti alle categorie speciali previste nelle leggi sulla protezione dei dati in vigore, ai fini di mettere a disposizione conti, transazioni e servizi connessi o ad altri fini ragionevolmente connessi o altrimenti indicati nell'informativa sulla protezione dei dati della Banca accessibile sul suo sito Internet (<https://www.bnpparibas.ch/en/data-protection/> cos) come modificata di tanto in tanto (l'«Informativa Protezione dei Dati»), e / o di conformarsi alle normative in vigore.

L'Informativa Protezione dei Dati definisce gli obblighi della Banca e i diritti della Persona interessata per quanto concerne la raccolta, l'utilizzazione e gli altri trattamenti, e fornisce determinate informazioni a tale riguardo, ivi comprese le informazioni sulla base legale del trattamento, le fonti e le categorie di Dati personali raccolti, le categorie di destinatari dei Dati personali nonché i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione dei Dati personali.

Prima di divulgare alla Banca Dati Personali relativi a una Persona interessata, il Cliente si impegna e attesta di aver portato all'attenzione delle Persone interessate l'Informativa Protezione dei Dati, e il Cliente riconosce che la Banca e/o qualunque sua affiliata possono trattare i Dati personali delle Persone interessate conformemente alle presenti Condizioni generali, a qualsiasi altro accordo specifico, nonché all'Informativa Protezione dei Dati.

Salvo obbligo legale o contrattuale di farlo, il Cliente e le Persone interessate non sono obbligati a fornire i loro Dati personali alla Banca o a una delle sue affiliate. Tuttavia, l'accesso ai servizi e l'utilizzazione dei servizi forniti dalla Banca o da una delle sue affiliate potrebbero non essere possibili o essere sospesi se il Cliente o le Persone interessate non forniscono i dati personali richiesti.

20.4 I dipendenti e agenti della Banca possono accedere ad alcuni dati personali al di fuori della Banca quando sono in viaggio e/o lavorano occasionalmente al loro domicilio in Svizzera o all'estero e utilizzano dei terminali mobili. La riservatezza dei dati sarà garantita da misure tecniche ed organizzative adeguate come accessi sicuri e controlli.

21. Giorni festivi

I giorni festivi bancari quali precisati dalle leggi federali o cantonali, dagli usi locali o dalle Direttive dell'Associazione Svizzera dei Banchieri sono considerati giorni festivi ufficiali durante i quali la Banca non fornirà le proprie prestazioni. La Banca declina ogni responsabilità per qualsivoglia danno eventualmente causato dalla chiusura della Banca in occasione di tali giorni festivi bancari.

22. Invalidità di una clausola

L'invalidità, l'inefficacia o la nullità di una clausola delle presenti condizioni generali non comporta l'invalidità, l'inefficacia o la nullità delle altre disposizioni. Inoltre, il mancato esercizio da parte della Banca di un diritto conferito dalle presenti condizioni generali o dalla legge non comporta la rinuncia al suddetto diritto.

23. Modifica delle condizioni generali

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali. Tali modifiche saranno notificate al Cliente secondo le istruzioni in vigore relativamente all'invio della corrispondenza. Nell'ipotesi in cui il Cliente abbia convenuto con la Banca l'utilizzo di diversi mezzi di comunicazione, la



Banca si riserva il diritto di scegliere liberamente il mezzo ritenuto più appropriato. In assenza di opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notifica, le modifiche si considereranno integralmente approvate ed entreranno in vigore a partire da tale data, sostituendo le versioni precedenti.

24. Averi senza notizie

24.1 Il Cliente si impegna a comunicare per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento che lo riguarda, al fine di evitare che si interrompano i contatti con lui o con qualsiasi altra persona autorizzata a intervenire nella relazione d'affari, da una parte, e la Banca, dall'altra. Più in generale, il Cliente avrà cura di adottare ogni misura utile (quale la designazione valida di un mandatario) a permettere di evitare che gli attivi del Cliente assumano la qualifica di "averi senza notizie" in base alla vigente regolamentazione svizzera.

24.2 Se, nonostante l'impegno del Cliente, tale ipotesi dovesse materializzarsi, il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a intraprendere o a far intraprendere da terzi tutte le procedure che essa riterrà necessarie al fine di ristabilire i contatti con il Cliente o con i suoi aventi diritto. Le spese sostenute a tal fine saranno interamente sostenute dal Cliente o dai suoi aventi diritto così come le spese derivanti dal trattamento particolare e dalla sorveglianza degli averi senza notizie. In caso di qualifica degli averi del Cliente quali "averi senza notizie", le eventuali condizioni tariffarie derogatorie fino a quel momento non saranno più applicabili.

24.3 Le ricerche saranno effettuate nel rispetto del principio della proporzionalità; ciò significa che la Banca non sarà tenuta a portare avanti le sue indagini al di là di limiti ragionevoli. Il Cliente prende atto del fatto che in caso di risultati negativi, la Banca sarà tenuta a segnalare gli averi senza notizie all'organismo di ricerca incaricato, dalla regolamentazione applicabile alle banche in Svizzera, di centralizzare i dati relativi a tale tipo di beni.

Le spese, commissioni e qualsiasi altra forma di costo continueranno a essere prelevate dalla Banca.

25. Fine della relazione d'affari

25.1 Le relazioni d'affari non cessano con il fallimento del Cliente o una procedura analoga, né a causa di incapacità civile, dichiarazione di assenza o decesso dello stesso.

25.2 La Banca si riserva il diritto di porre fine in qualsiasi momento a un servizio e/o alla sua relazione d'affari con il Cliente, con effetto immediato e senza dover dare spiegazioni. Una tale risoluzione potrà essere notificata dalla Banca in base alle istruzioni in vigore relativamente all'invio della corrispondenza.

25.3 La risoluzione comporterà l'annullamento, con effetto immediato, dei finanziamenti utilizzati o promessi e l'esigibilità di tutti i crediti della Banca nei confronti del Cliente, quale che ne sia la natura o la scadenza.

25.4 La risoluzione non comporterà invece l'annullamento delle garanzie ricevute o conferite dalle presenti condizioni generali o da atto/i separato/i né l'annullamento degli interessi legali o convenzionali dovuti fintantoché la Banca non sia interamente rimborsata dei suoi finanziamenti, compresi gli interessi e le spese o non sia liberata dalle operazioni che ha condotto per il Cliente.

25.5 Se il Cliente non fornisce istruzioni di trasferimento quando gli viene richiesto, la Banca è autorizzata a emettere un assegno in suo favore, all'occorrenza vendendo le attività del Cliente al prezzo di mercato o a un miglior prezzo, tramite vendita a trattative private e, prima di procedere alla chiusura del conto, a inviargli l'assegno conformemente alle sue istruzioni di invio della corrispondenza in vigore o tramite qualsiasi altro mezzo che la Banca ritenga adeguato.



26. Trattamento dei conflitti d'interesse

La Banca adotta le misure organizzative adeguate per evitare i conflitti d'interesse con i suoi Clienti.

Nella gestione di situazioni di conflitti d'interesse, la Banca e i suoi collaboratori si assicurano che gli interessi dei Clienti abbiano la precedenza e siano protetti e preservati in qualsiasi caso. Tuttavia, se in via eccezionale è impossibile evitare, per qualsivoglia motivo, una situazione di svantaggio per il Cliente, la Banca a quel punto glielo comunicherà immediatamente in modo appropriato e trasparente.

A integrazione dell'articolo 13.4 delle presenti Condizioni generali, il Cliente riconosce e accetta che la Banca possa essere portata, in virtù del servizio offerto, a proporre dei prodotti del Gruppo BNP Paribas e/o dei prodotti da essa stessa emessi, nella misura in cui ritenga che tali prodotti, tra quelli che le sono noti, siano i più atti a convenire al Cliente.

27. Diritto applicabile e foro

27.1 L'integralità delle relazioni del Cliente con la Banca è soggetta esclusivamente al diritto

svizzero, a esclusione delle norme di conflitto.

27.2 Il Cliente prende atto e riconosce che il foro competente esclusivo per qualsiasi controversia concernente la relazione d'affari nel complesso, nonché l'esecuzione o l'interpretazione delle presenti condizioni generali, sarà quello della succursale presso la quale è stata instaurata la relazione d'affari specifica al momento dell'avvio della stessa, oppure (in caso di trasloco o di modifica del gestore) quello della succursale presso la quale è gestita la relazione d'affari in questione. La Banca si riserva altresì il diritto di intentare azioni a carico del Cliente presso i tribunali del suo luogo di domicilio o davanti ad altra autorità competente del luogo in cui il Cliente ha i propri attivi o è probabile che li abbia o del luogo in cui la Banca ha subito i danni, fermo restando che continuerà comunque ad applicarsi esclusivamente il diritto svizzero, con espressa esclusione delle norme in materia di conflitto di leggi.



Direttiva UE 2014/59 del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come modificata dalla Direttiva UE 2019/879, per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento («BRRD2»)

Allegato delle Condizioni generali

Le disposizioni previste dalla BRRD2 si applicano **ai rapporti intercorrenti tra la succursale BNP Paribas di Zurigo o Ginevra (BNPP) e il Cliente (di seguito «Entità Rilevante»)**, in qualità di cliente e/o mandante e/o, se del caso, di mandatario per conto di ciascun mandante, separatamente, per il quale agisce in relazione a un Accordo soggetto alle disposizioni pertinenti («Accordo In-Scope»), (di seguito «Controparte»). Tali disposizioni trovano specifica applicazione in relazione alle operazioni su derivati, ivi inclusi depositi.

La Controparte o BNPP è denominata individualmente «Parte» e congiuntamente «Parti».

Le Parti possono iniziare a stipulare, o aver già stipulato e continuare a stipulare, transazioni o impegni (concordati per iscritto, oralmente o per comportamento concludente) che generano passività soggette alle disposizioni convenute tra le Parti. La documentazione contrattuale (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, documenti, dati o messaggi elettronici) che definisce e/o conferma le disposizioni di tali transazioni o impegni è definita individualmente «**Accordo**» e congiuntamente «**Accordi**». Le Parti riconoscono che, qualora BNPP si trovasse in difficoltà finanziarie, questa potrebbe essere soggetta a determinate azioni di bail-in, sospensione (stay) o risoluzione simili, che potrebbero avere un impatto sugli obblighi delle Parti ai sensi di alcuni o tutti gli Accordi stipulati. In tale contesto, le autorità competenti di BNPP si aspettano che BNPP ottenga il consenso e l'accettazione delle sue Controparti in merito ai potenziali effetti di tali azioni di risoluzione, in conformità con gli obblighi di BNPP ai sensi della BRRD2. A fronte di ogni ulteriore corrispettivo valido, del cui avvenuto ricevimento e della cui adeguatezza le Parti si danno qui reciprocamente atto, inclusa (a titolo esemplificativo) la continua disponibilità di BNPP (subordinata alle consuete considerazioni di ordine commerciale) a (i) stipulare Accordi con la Controparte; e/o (ii) concludere nuove transazioni e impegni e/o assumere nuovi obblighi e/o accettare nuovi ordini o istruzioni e/o (iii) proseguire le attività commerciali con la Controparte nell'ambito degli Accordi esistenti con la stessa, BNPP richiede con la presente l'accettazione e il consenso della Controparte in merito ai potenziali effetti di eventuali Azioni di bail-in (come definite di seguito) e/o dell'eventuale esercizio di poteri di sospensione, sia prima di essere sottoposta a risoluzione che dal momento in cui se ne stabilisce il dissesto, nella misura in cui ciò sia applicabile, come ulteriormente specificato nel presente accordo.

Qualora la Controparte agisca in qualità di mandatario per conto di uno o più clienti o mandanti sottostanti nell'ambito di qualsivoglia Accordo In-Scope, mediante l'esecuzione o l'accettazione del presente accordo, conformemente alle relative disposizioni, le disposizioni contenute nel presente accordo saranno considerate come un accordo efficace stipulato da parte e per conto di ciascun cliente e/o mandante, separatamente, per il quale la Controparte opera.



Di conseguenza, le Parti convengono che, in relazione a ciascun Accordo In-Scope (come definito di seguito), a partire dalla relativa Data di entrata in vigore, si applicheranno le seguenti disposizioni:

1. Riconoscimento contrattuale del bail-in

(1) Nella misura in cui non sia stato concordato e disciplinato nel pertinente Accordo In-Scope (e, in tal caso, in deroga a qualsiasi altra disposizione dell'Accordo In-Scope o qualsiasi altro accordo, intesa o convenzione tra le Parti, a meno che tali accordi contengano disposizioni specifiche che facciano riferimento agli articoli 55 o 71 bis della BRRD2 o all'Azione di bail-in o all'esercizio dei Poteri di sospensione), la Controparte riconosce e accetta (i) che le passività derivanti da ciascun Accordo In-Scope (diverse dalle Passività escluse) possano essere soggette all'esercizio del Potere di bail-in francese da parte dell'Autorità di risoluzione competente e (ii) di essere vincolata da qualsivoglia Azione di bail-in e dai relativi effetti (inclusa qualsiasi variazione, modifica e/o emendamento alle disposizioni di ciascun Accordo In-Scope che si renda necessario per dare esecuzione a tale Azione di bail-in). Tale azione può includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(i) una riduzione totale o parziale di qualsiasi importo dovuto da BNPP alla Controparte in relazione a un Accordo In-Scope, compreso un Importo di bail-in per estinzione; e/o

(ii) una conversione di qualsiasi importo, o di una sua parte, dovuto da BNPP alla Controparte in relazione a un Accordo In-Scope, compreso un Importo di bail-in per estinzione, in azioni o altri titoli di proprietà, nel qual caso la Controparte creditrice riconosce e accetta che tali azioni o altri titoli di proprietà possano essere emessi o conferiti alla stessa quale risultato dell'Azione di bail-in.

(2) Ciascuna parte riconosce e accetta che la presente disposizione è esaustiva in merito alle questioni qui descritte, ad esclusione di qualsiasi altro accordo, intesa o convenzione tra le Parti in relazione all'oggetto di ciascun Accordo In-Scope. Inoltre le Parti riconoscono e accettano che non sarà necessaria alcuna ulteriore comunicazione tra di esse ai sensi dell'accordo, al fine di dare efficacia alle questioni qui descritte.

(3) I riconoscimenti e le accettazioni contenuti nei precedenti commi (1) e (2) non si applicheranno nel caso in cui:

(i) l'Autorità di risoluzione competente stabilisca che le passività derivanti dal/i relativo/i Accordo/i In-Scope possano essere soggette all'esercizio del Potere di bail-in francese ai sensi della legge del paese terzo che disciplina tali passività, o in base a un accordo vincolante concluso con tale paese terzo e, in entrambi i casi, la Normativa francese sia stata modificata per riflettere tale determinazione; e/o

(ii) la Normativa francese sia stata abrogata o modificata in modo tale da eliminare il requisito dei riconoscimenti e delle accettazioni di cui ai precedenti commi (1) e (2).

2. Riconoscimento contrattuale dei Poteri di sospensione prima o in fase di risoluzione

Nella misura in cui non sia stato già concordato e disciplinato nel pertinente Accordo In-Scope (e, in tal caso, in deroga a qualsiasi altra disposizione dell'Accordo In-Scope o qualsiasi altro accordo, intesa o convenzione tra le Parti, a meno che tali accordi contengano disposizioni specifiche che facciano riferimento agli articoli 55 o 71 bis della BRRD2), la Controparte:

a) riconosce e accetta che l'Accordo In-Scope possa essere soggetto all'esercizio dei poteri da parte dell'Autorità di risoluzione competente di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi derivanti da tale Accordo, ai sensi degli articoli 33 bis, 69, 70 e 71 della BRRD2, come recepiti dalla Legge francese applicabile, e che si applicheranno le condizioni di cui all'articolo 68 della BRRD2, come recepito dalla Legge francese applicabile;



- b) riconosce e accetta che le Parti sono vincolate dagli effetti derivanti dall'applicazione (i) della sospensione di qualsiasi obbligo di pagamento o di consegna ai sensi dell'articolo 33 bis della BRRD2, come recepito dalla Legge francese applicabile; (ii) della sospensione di qualsiasi obbligo di pagamento o di consegna ai sensi dell'articolo 69 della BRRD2, come recepito dalla Legge francese applicabile; (iii) della restrizione dell'esecutività di qualsiasi diritto di garanzia in conformità all'articolo 70 della BRRD2, come recepito dalla Legge francese applicabile; e (iv) della sospensione di qualsiasi diritto di recesso ai sensi dell'Accordo in conformità all'articolo 71 della BRRD2, come recepito dalla Legge francese applicabile;
- c) riconosce e accetta che le Parti sono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 68 della BRRD2, come recepito dalla Legge francese applicabile; e
- d) riconosce e accetta che le condizioni di riconoscimento contrattuale di cui alla presente disposizione sono esaustive in merito alle questioni qui descritte, ad esclusione di qualsiasi altro accordo, intesa o convenzione tra le Parti in relazione all'oggetto dell'Accordo In-Scope.

A titolo di ulteriore chiarimento, il presente paragrafo 2 si applica solo ai Contratti finanziari.

Definizioni

Per «**Accordo In-Scope**» si intende qualsivoglia Accordo disciplinato dalla legge di uno Stato non membro del SEE che rappresenti un accordo o uno strumento da cui derivi una passività potenzialmente soggetta a un Potere di bail-in francese, a Poteri di sospensione o a un Requisito di riconoscimento di sospensione. Rientrano in tale definizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accordi o strumenti relativi a depositi, operazioni su derivati, operazioni di prestito titoli e «repo», vendite, acquisti e/o prestiti di titoli o di un gruppo o un indice di titoli o di materie prime, operazioni in cambi a pronti, prestiti o custodia.

«**ACPR**» indica l'Autorità francese di controllo prudenziale e di risoluzione (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

«**Autorità di risoluzione competente**» indica, in relazione a BNPP, l'SRB e l'ACPR.

L'«**Azione di bail-in**» si riferisce all'esercizio di qualsiasi Potere di bail-in francese da parte dell'Autorità di risoluzione competente, che può includere, senza limitazioni, l'esercizio di tale azione in relazione a tutte le operazioni (o a tutte le operazioni relative a uno o più panieri di compensazione, qualora applicabile, ai sensi di un accordo quadro).

Con «**Comunicazione di onboarding**» si indica l'e-mail o altra comunicazione a cui è allegato il presente accordo.

Per «**Contratto finanziario**» si intende qualsiasi contratto e accordo rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, comma 100 della BRRD2, come recepito dalla Legge francese applicabile.

L'«**Importo di bail-in per estinzione**» indica, relativamente ai Contratti Finanziari, l'importo o gli importi dovuti a titolo di estinzione precoce (quale che sia la denominazione utilizzata per descriverli), incluso qualsiasi interesse maturato ma non corrisposto, in relazione a tutte le operazioni (o a tutte le operazioni relative a uno o più panieri di compensazione, come applicabile ai sensi di un accordo quadro, prima che tali importi, per evitare qualsiasi ambiguità, siano oggetto di svalutazione o conversione da parte dell'Autorità di risoluzione competente).

La «**Data di comunicazione di onboarding**» indica la data in cui si effettua la Comunicazione di onboarding.

La «**Data di entrata in vigore**» indica la prima tra le seguenti date: (a) la data corrispondente al quattordicesimo (14) giorno successivo alla Data di comunicazione di onboarding; oppure, (b) la data in cui un qualsiasi Accordo In-Scope entra in vigore tra le Parti.

Il riferimento a un'«**entità regolamentata**» è un'entità di cui all'articolo L.613-34 del Codice Monetario e Finanziario francese o all'articolo 2 del Regolamento SRM, di volta in volta applicabili, che include alcuni istituti di credito, imprese di investimento, istituti finanziari e alcune delle loro società madri o holding.

«**Entità rilevante**» indica l'entità identificata, come cliente di BNPP, nella Comunicazione di onboarding.

Per «**Normativa francese**» si intende qualsivoglia legge, regolamento, norma o requisito vigente in Francia.

«**Legge francese applicabile**» indica le leggi, i regolamenti, le norme o i requisiti francesi che attuano la BRRD2, come descritto nella tabella dell'Allegato A, di volta in volta applicabili.

Per «**Passività escluse**» si intendono le passività che, ai sensi della Normativa francese, sono escluse dall'ambito di applicazione del riconoscimento contrattuale del requisito del bail-in.



Per «**Potere di bail-in francese**» si intende qualsiasi potere, di volta in volta previsto dalla Normativa francese ed esercitato in conformità ad essa, di svalutare o convertire passività ammissibili (incluso, senza limitazioni, qualsiasi potere di modificare o cambiare la scadenza delle passività ammissibili di un ente soggetto a risoluzione oppure modificare l'importo degli interessi pagabili nel quadro di tali passività ammissibili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio). Tali poteri:

(a) si applicano in relazione al recepimento/all'applicazione della BRRD2, nella sua versione aggiornata, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni pertinenti dell'Ordinanza (Ordonnance) n. 2015-1024 del 20 agosto 2015 e dell'Ordinanza (*ordonnance*) n. 2020-1636 del 21 dicembre 2020 sul regime di risoluzione nel settore bancario, nella loro versione aggiornata, nonché in relazione agli strumenti, le regole, i decreti (*décrets*), gli ordini (*arrêtés*) e le norme adottati in base a tali disposizioni; e

(b) costituiscono o si riferiscono al Regolamento SRM, nella versione di volta in volta aggiornata;

comprendono, in ogni caso, la possibilità che le obbligazioni di un'entità regolamentata (o di un'altra entità collegata a un'entità regolamentata) possano essere svalutate (anche a zero), cancellate o convertite in azioni, altri titoli o altre obbligazioni di tale entità regolamentata o di qualsiasi altra persona.

Per «**Poteri di sospensione**» si intendono i poteri previsti dagli articoli 33 bis, 69, 70 e 71 della BRRD2, nonché le condizioni stabilite all'articolo 68 della BRRD2, come recepiti dalla Legge francese applicabile.

Il «**Regolamento SRM**» indica il Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e di un Fondo di risoluzione unico e che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010, come di volta in volta modificato

Per «**Requisito di riconoscimento di sospensione**» si intendono i requisiti di cui all'Articolo 71 bis della BRRD2, come recepito dalla Legge francese applicabile.

L'espressione «**SRB**» designa il Comitato di risoluzione unico (SRB, dall'inglese Single Resolution Board).

